

Regolamento di previdenza 2014

Prima parte: piano di previdenza B40.F

A partire dal 1° gennaio 2014, per le persone assicurate nel piano di previdenza (PP) B40.F (piano LPP esteso) entra in vigore il presente ordinamento per la previdenza professionale ai sensi della LPP, oggetto di descrizione nelle disposizioni generali del regolamento di previdenza. Le disposizioni generali (seconda parte del regolamento di previdenza) possono essere consultate o richieste presso il datore di lavoro o l'organo d'applicazione della cassa pensione.

Le denominazioni al maschile di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono ovviamente a entrambi i sessi. Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato personale (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento). Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

Istituzione di previdenza nel quadro della proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera a Berna

1. Cerchia delle persone assicurate

(vedi punto 2.1 delle disposizioni generali)

Le ditte e i lavoratori indipendenti membri delle associazioni affiliate indicate nelle disposizioni generali attuano la previdenza professionale nell'ambito della cassa pensione. Sulla base della convenzione d'adesione essi dichiarano di affiliare alla cassa pensione tutte le persone alle loro dipendenze con un grado di occupazione di almeno il 20% che percepiscono un salario annuo AVS superiore al salario minimo secondo la LPP (soglia di assoggettamento) e che hanno compiuto il 17° anno d'età. Non possono essere ammesse, tra l'altro, le persone invalide per almeno il 70% ai sensi dell'AI né i dipendenti con un contratto di lavoro a tempo determinato di massimo 3 mesi. Se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre la durata dei tre mesi, tali persone vanno assicurate dal momento in cui è stata convenuta la proroga.

2. Basi di calcolo

(vedi punto 3 delle disposizioni generali)

A) Età di pensionamento

L'età di pensionamento corrisponde all'età ordinaria ai sensi della LPP.

B) Salario assicurato

Il salario assicurato corrisponde al salario AVS annuo presumibile al netto della deduzione di coordinamento secondo la LPP moltiplicata per il grado di occupazione. Se il salario assicurato è inferiore al salario assicurato minimo secondo la LPP, esso viene arrotondato a questo importo. Il salario assicurato corrisponde al massimo al salario annuo assicurato massimo secondo la LPP.

Se la persona affiliata all'istituto di previdenza non è stata assicurata per l'intero anno (p. es. inizio o fine del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), il salario annuo AVS corrisponde al salario AVS che la persona assicurata avrebbe percepito in un anno intero con il medesimo grado di occupazione.

C) Accrediti di vecchiaia / Avere di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia annui ammontano a:

Età		Accredito in % del salario assicurato
Uomini	Donne	Uomini / Donne
25 – 34	25 – 34	7
35 – 44	35 – 44	10
45 – 54	45 – 54	15
55 – 65	55 – 64	18

L'avere di vecchiaia è composto:

- dagli accrediti di vecchiaia,
- dalle prestazioni di libero passaggio trasferite,
- dagli eventuali versamenti unici,
- dai contributi facoltativi per il riscatto di prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento nonché
- dagli interessi corrisposti su questi importi secondo le disposizioni della commissione d'assicurazione.

La remunerazione dell'avere di vecchiaia obbligatorio (prestazioni minime ai sensi della LPP) si basa sulle prescrizioni minime legali.

Le prestazioni di uscita da suddividere in caso di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata e le prestazioni nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni vengono addebitate all'avere di vecchiaia.

3. Prestazioni previdenziali

(vedi punti 4 - 8 delle disposizioni generali)

A) Prestazioni per la vecchiaia

Rendita vitalizia di vecchiaia

La rendita di vecchiaia diventa esigibile alla data in cui l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A.

L'importo della rendita di vecchiaia è calcolato in base all'aver di vecchiaia acquisito dalla persona assicurata all'età di pensionamento conformemente al punto 2. C e alla vigente aliquota di conversione stabilita dalla commissione d'assicurazione. La conversione dell'aver di vecchiaia obbligatorio (prestazioni minime ai sensi della LPP) si basa sulle prescrizioni minime legali.

La persona assicurata può chiedere al posto della rendita di vecchiaia il versamento parziale o totale del suo avere di vecchiaia di cui al punto 8.9.4 delle disposizioni generali. A tale fine essa deve inoltrare una domanda scritta all'organo d'applicazione al più tardi sei mesi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A. Con il versamento del capitale si estingue in misura corrispondente il diritto alle rendite di vecchiaia, per figli di pensionato e alle rendite per coniugi o conviventi e orfani.

Rendita per figli di pensionato

La rendita per figli di pensionato diventa esigibile alla data in cui la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A e se ha dei figli aventi diritto.

La rendita ammonta per ciascun figlio al 20% della rendita di vecchiaia in corso.

Pensionamento flessibile

Le persone assicurate possono chiedere che il versamento delle prestazioni di vecchiaia sia anticipato al più presto a partire dal compimento del 58° anno, a condizione tuttavia che cessino definitivamente la loro attività lucrativa.

Le persone assicurate che esercitano l'attività lucrativa anche dopo avere raggiunto l'età di pensionamento di cui al punto 2. A possono chiedere il differimento delle prestazioni di vecchiaia per un periodo massimo di cinque anni. Le richieste di anticipo o differimento delle prestazioni devono essere inoltrate all'organo d'applicazione al più tardi sei mesi prima delle rispettive scadenze.

B) In caso di invalidità

Rendita d'invalidità

La rendita d'invalidità diventa esigibile insieme alla rendita d'invalidità dell'AI, tuttavia non prima dell'estinzione di un eventuale diritto alle prestazioni di un'assicurazione d'indennità giornaliera finanziata almeno per metà dal datore di lavoro e pari almeno all'80% del guadagno perso. Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF hanno in linea di principio la priorità. Il periodo d'attesa ammonta almeno a 12 mesi.

L'importo della rendita d'invalidità corrisponde al 40% del salario assicurato, in ogni caso almeno alle prestazioni minime ai sensi della LPP a condizione che la persona assicurata deve essere assicurata ai sensi della LPP.

Rendita per figli d'invalido

La rendita per figli d'invalido diventa esigibile insieme alla rendita d'invalidità, a condizione tuttavia che la persona assicurata abbia figli aventi diritto.

L'ammontare della rendita per figli d'invalido corrisponde per ciascun figlio al 20% della rendita d'invalidità.

Esonero dal pagamento dei contributi

L'esonero dal pagamento dei contributi subentra dopo un periodo d'incapacità lavorativa di tre mesi.

In linea di massima il periodo d'attesa ricomincia per ogni caso d'incapacità lavorativa. Se nello spazio di un anno la persona assicurata ridiventa incapace al lavoro per la medesima causa (ricaduta nella stessa infermità), i giorni dell'incapacità lavorativa precedente sono computati al periodo d'attesa. Le eventuali modifiche delle prestazioni sopravvenute nel frattempo non sono prese in considerazione.

C) In caso di decesso

Rendita per il coniuge superstite

La rendita per coniugi diventa esigibile alla data in cui decede una persona assicurata coniugata. Il diritto alla rendita è inoltre disciplinato al punto 6.1 delle disposizioni generali. Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF hanno in linea di principio la priorità.

Se la persona assicurata decede prima di aver raggiunto l'età di pensionamento, l'importo della rendita per coniugi corrisponde al 60% della rendita d'invalidità assicurata o in corso.

Se la persona assicurata decede dopo aver raggiunto l'età di pensionamento, l'importo della rendita per coniugi corrisponde al 60% della rendita di vecchiaia in corso.

Rendita per conviventi

La convivenza dà diritto alla rendita se al momento del decesso entrambi i conviventi non sono sposati né legati da vincoli di parentela e

- negli ultimi cinque anni hanno vissuto ininterrottamente nella stessa economia domestica
- oppure il convivente superstite deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.

La convivenza che dà diritto alla rendita per il convivente superstite è prevista anche per i partner dello stesso sesso.

La convivenza di cui sopra deve essere comprovata mediante conferma scritta firmata da entrambi i conviventi, quando la persona assicurata è in vita, e successivamente notificata all'organo d'applicazione. L'ammontare della rendita per il convivente superstite equivale a quello della rendita per coniugi. In caso di decesso del partner in seguito a infortunio prima del raggiungimento dell'età di pensionamento non sussiste nessun diritto alla rendita.

Rendita per orfani

La rendita per orfani diventa esigibile nel momento in cui la persona assicurata decede e lascia figli aventi diritto. Il diritto alla rendita è inoltre disciplinato al punto 7 delle disposizioni generali.

L'ammontare della rendita per orfani corrisponde per ciascun figlio al 20% della rendita d'invalidità assicurata o in corso.

Capitale in caso di decesso

Il capitale di decesso è esigibile se la persona assicurata decede prima di aver raggiunto l'età di pensionamento.

L'importo del capitale di decesso corrisponde all'avere di vecchiaia acquisito ipoteticamente alla fine dell'anno in cui sopraggiunge il decesso, a condizione tuttavia che l'avere di vecchiaia non serva a finanziare una rendita per coniugi o conviventi o una corrispettiva liquidazione in capitale.

Il diritto al capitale di decesso si basa su quanto stabilito al punto 6.4 delle disposizioni generali.

4. Libero passaggio

(vedi punto 9 delle disposizioni generali)

La persona che esce prematuramente dalla cerchia degli assicurati ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo, calcolato secondo l'art. 15 della legge sul libero passaggio (LFLP), corrisponde all'avere di vecchiaia acquisito fino al giorno dell'uscita ai sensi del punto 2. C.

La persona uscente rimane assicurata contro i rischi di decesso e d'invalidità nell'ambito della cassa pensione per un periodo di un mese dalla data di uscita. In caso di nuovo rapporto di lavoro prima di questa scadenza, la copertura viene assicurata dal nuovo istituto di previdenza.

5. Promozione della proprietà abitativa

(vedi punto 10 delle disposizioni generali)

Per il finanziamento della proprietà abitativa destinata ad uso proprio la persona assicurata ha la possibilità, nell'ambito delle disposizioni di legge, di cedere in pegno o di prelevare anticipatamente i fondi della cassa pensione. In questa occasione l'organo d'applicazione riscuote un contributo alle spese amministrative secondo il regolamento dei costi. In questo importo non sono comprese le tasse per l'iscrizione nel registro fondiario di una restrizione del diritto d'alienazione, le quali di norma devono essere prese a carico dalla persona assicurata.

6. Finanziamento

(vedi punto 11 delle disposizioni generali)

A) Contributo annuo

L'ammontare dei contributi (scala dei contributi) viene stabilito in considerazione dell'effettivo onere per la previdenza e comunicato alle ditte affiliate con le modalità ritenute più opportune.

I contributi devono essere versati in proporzioni uguali dalla persona assicurata e dal datore di lavoro. È consentita anche una ripartizione dei contributi che sia più favorevole alla persona assicurata.

Se viene assicurato anche il rischio di infortunio nelle rendite d'invalidità e per i superstiti, le aliquote aumentano in misura corrispondente (cfr. scala dei contributi).

B) Acquisto di prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento

La persona assicurata può versare facoltativamente contributi unici per acquistare tutte le prestazioni regolamentari. Dopo il riscatto di tutte le prestazioni regolamentari, l'assicurato può effettuare ulteriori acquisti per compensare in parte o del tutto le riduzioni delle prestazioni di vecchiaia dovute al prelievo anticipato. Su richiesta l'organo d'applicazione allestisce il relativo calcolo.

C) Prestazioni di libero passaggio / Versamenti unici

La prestazione di libero passaggio dell'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro deve essere versata alla cassa pensione. Il precedente istituto di previdenza è tenuto a trasferire la prestazione di libero passaggio.

Le prestazioni di libero passaggio trasferite e gli eventuali versamenti unici vengono utilizzati per aumentare l'avere di vecchiaia e quindi per migliorare le prestazioni.